

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AZIMONTI e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1974

Modifiche all'articolo 11 della legge 1° giugno 1971, n. 291, recante provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° giugno 1971, n. 291 — concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia — si è provveduto, fra l'altro, ad aggiornare il *plafond* imponibile agli effetti dell'imposta complementare a carico dei lavoratori dipendenti, entro il quale è consentito agli stessi lavoratori chiedere la concessione individualmente — o attraverso l'adesione a cooperative — dei contributi venticinquennali previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022.

All'articolo 11 della citata legge 1° giugno 1971, n. 291, si stabilisce infatti che il limite non superiore a lire 1.200.000 annue agli effetti dell'imposta complementare per avere diritto ad usufruire dei contributi viene elevato a lire 4.000.000 annue.

A tre anni di distanza dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, si impongono talune considerazioni per un necessario ritocco dei limiti di cui sopra:

1) l'accelerata svalutazione della moneta e il conseguente aumento impressionante del costo della vita ha provocato un continuo movimento in ascesa della indennità di contingenza con punte mai verificatesi finora. La stessa dinamica contrattualistica salariale ai vari livelli, se pur in termini molto inadeguati rispetto al diminuito potere d'acquisto del salario dei lavoratori, ha comunque influito a rendere il tetto dei 4 milioni annui un limite facilmente superabile;

2) l'entrata in vigore della riforma tributaria con la introduzione del principio dell'imposta unica a carico delle persone fisiche — tenuto presente che il riferimento all'im-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posta complementare non può più essere considerato oggettivamente corretto nè tanto meno facilmente compatibile con il nuovo sistema di « imposta unica » — impone necessariamente, oltre che un aggiornamento del *plafond*, anche una più chiara dizione, che sia nella logica del nuovo sistema tributario.

Senza la necessaria correzione il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, resta in pratica inapplicabile nei confronti di un gran

numero di lavoratori dipendenti, sia individualmente sia come possibilità di aderire alle cooperative che si vanno costituendo.

Tale impedimento appare tanto più ingiusto in quanto sono proprio soltanto i lavoratori dipendenti i contribuenti il cui reddito viene automaticamente accertato ed altrettanto automaticamente tassato.

Sono queste le ragioni che hanno indotto i proponenti a presentare il disegno di legge che si sottopone alla urgente considerazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il *plafond* di lire 4 milioni annue agli effetti dell'imposta complementare previsto dall'articolo 11 della legge 1° giugno 1971, n. 291, viene elevato a lire 6 milioni e 500 mila annue agli effetti dell'imposta unica sul reddito delle persone fisiche.